



COMUNE DI STENICO

regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 di data 28.11.2006.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giabardo Alberto -

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità, per la violazione di disposizioni di regolamenti ed ordinanze comunali con contenuto precettivo, per i quali non è prevista una specifica sanzione nel medesimo regolamento o ordinanza, in altre disposizioni di legge nazionali, regionali o provinciali. Sono pertanto escluse dall'applicazione del presente Regolamento – a titolo esemplificativo - le sanzioni previste dal Regolamento per la gestione dei rifiuti e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, le sanzioni in materia urbanistica, di inquinamento ambientale e in materia tributaria.

Articolo 2

Applicazione delle norme sulla depenalizzazione

In tutte le ipotesi in cui i regolamenti comunali prevedono che ad una violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria o accessoria, questa viene adottata ai sensi del capo I, sezione I e II, della Legge 24.11.1981, n° 689 e s.m. e i..

Articolo 3

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme di regolamenti o di ordinanze comunali, in combinato disposto con l'articolo 10, comma 2° della Legge 689/1981, vengono stabilite nell'importo compreso tra € 50,00 ed € 500,00.

Articolo 4

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata mediante deliberazione della Giunta Comunale, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale), accertata dall'ISTAT.

Articolo 5

Pagamento in misura ridotta

1. A fronte della violazione di disposizioni regolamentari o di ordinanze comunali, è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione con pagamento in misura ridotta di un importo pari al doppio del minimo - secondo le modalità

previste dall'articolo 16 della Legge 689/81 – entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata della violazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione- unitamente al rimborso delle spese di notifica e di tutte le altre spese sostenute dall'Amministrazione comunale per la formazione del provvedimento.

2. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 6

Soggetti accertatori

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia municipale, ferma restando la competenza generale attribuita a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n° 689.

2. Il Sindaco può - con decreto motivato - abilitare altro personale dipendente del Comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1, con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

3. I soggetti di cui al precedente comma, devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 7

Ricorso in opposizione

1. Contro la comminazione della sanzione è ammesso presentare ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla contestazione immediata o - se questa non vi è stata - dalla notificazione della violazione. Il ricorso in opposizione consiste in uno scritto difensivo o nella richiesta di audizione presentata al Comune.

Articolo 8

Ordinanza – ingiunzione

1. Il Comune – dopo aver esaminato il ricorso in opposizione – può emettere ordinanza motivata di archiviazione qualora ritenga fondati gli elementi presentati dall'opponente; oppure può – se ritiene fondato l'accertamento – procedere con ordinanza motivata, ingiungendo il pagamento della sanzione e delle spese. In sede di irrogazione della sanzione, l'autorità amministrativa competente quantifica - ai sensi dell'articolo 11 della legge n° 689/1981 - la somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti sopra stabiliti – avendo riguardo alla gravità della violazione,

all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. Il pagamento di quanto richiesto con l'ordinanza va effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

2. Nel caso di reiterazione specifica, commessa entro il termine di tre anni da una precedente violazione - e sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 11 della legge n° 689/1981 - l'importo della sanzione può essere maggiorato del 100 per cento, per ogni violazione accertata fino al raggiungimento del massimo edittale.

Articolo 9

Ricorso al Giudice di Pace

Ai sensi dell'art. 22 della legge n° 689/1981, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione l'interessato può presentare ricorso all'autorità giurisdizionale competente. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che il giudice non pronunci un'immediata sospensiva.

Articolo 10

Esecuzione d'ufficio

Decorsi inutilmente i termini fissati per il pagamento dell'ordinanza-ingiunzione, l'Amministrazione comunale provvederà alla riscossione coattiva, con rivalsa a carico del trasgressore delle spese sostenute.

Articolo 11

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

INDICE

Articolo 1: Oggetto del regolamento

Articolo 2: Applicazione delle norme sulla depenalizzazione

Articolo 3: Sanzioni

Articolo 4: Aggiornamento degli importi delle sanzioni

Articolo 5: Pagamento in misura ridotta

Articolo 6: Soggetti accertatori

Articolo 7: Ricorso in opposizione

Articolo 8: Ordinanza – ingiunzione

Articolo 9: Ricorso al Giudice di Pace

Articolo 10: Esecuzione d'ufficio

Articolo 11: Norme di rinvio